

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SIA TECNICO SIA AMMINISTRATIVO AI RESPONSABILI DEI PROGETTI E DEI PROCEDIMENTI E DI SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE LL.RR. 44/1989 E 67/1992 PER GLI ANNI 2024 E 2025.

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, nella persona del Presidente Renzo Testolin, in virtù dei poteri conferitogli dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2010, di seguito denominata "Regione";

E

la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. di Aosta, P.I.V.A. e C.F. 01156380071, nella persona del signor Michel Luboz, in qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Aosta, Via de Tillier, n. 3, questo atto autorizzato dalla sua carica e dal potere conferitogli dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2010, di seguito denominata "Società";

PREMESSO

- che con la legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44, di seguito indicata semplicemente L.R. 44/2010, la Regione ha deciso di promuovere la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico, avente per oggetto sociale lo svolgimento di servizi di interesse generale di supporto alle funzioni istituzionali regionali dirette alla promozione della coesione sociale, per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti dell'Amministrazione regionale al fine anche di assicurarne l'economicità e la razionale gestione, tra i quali rientra, all'art. 3, comma 1, lett. e-bis), la produzione di servizi di supporto nelle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane, affidate a ditte esterne o eseguiti in amministrazione diretta;
- che con atto pubblico in data 28 marzo 2011, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 2011, è stata costituita la Società denominata "Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.", con capitale sociale fissato in euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00), pari a 950 (novecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000 (mille/00), interamente sottoscritto dall'azionista Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritta al registro imprese num. REA AO72051, con contestuale approvazione dello statuto;
- che la Regione esercita sulla Società un controllo analogo a quello ordinariamente esercitato sulle partizioni della propria struttura amministrativa, mediante le forme esplicitate dall'articolo 17 dello statuto e, in particolare, attraverso:
 - a) la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, di tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 - b) la consultazione presso la società di tutta la documentazione sulla gestione del patrimonio conferito, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, nonché sull'organizzazione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa;
 - c) l'invio, senza ritardo, anche su richiesta dell'azionista, del bilancio di esercizio, anche con chiusura contabile infrannuale con gli scostamenti motivati del piano dell'attività e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico e contabile;
 - d) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione

- sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) il controllo, mediante redazione ed invio di un'apposita relazione sulla gestione da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - f) la costituzione di uno o più comitati esecutivi per ciascuna tipologia di attività presente nell'oggetto sociale, composti dal Presidente del Consiglio di amministrazione (o suo delegato) e dal dirigente della struttura regionale competente in relazione ai servizi affidati, quale utile strumento di coordinamento con la società;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 44/2010, "Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 3, i rapporti tra la società di servizi e la Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio, approvati dalla Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali di volta in volta competenti, e sottoscritti dal Presidente della Regione e dal Presidente della Società, al fine della determinazione delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi e delle condizioni che la Società stessa deve rispettare nell'erogazione dei servizi affidati";
 - che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 44/2010, "I contratti di servizio regolamentano, in particolare:
 - a) le risorse finanziarie e strumentali da assicurare alla Società per lo svolgimento dei servizi richiesti;
 - b) i criteri generali per l'espletamento dei servizi richiesti, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da garantire;
 - c) le modalità di verifica da parte della Regione sull'andamento gestionale e sulle scelte operative effettuate";
 - che con deliberazione n. 1384 in data 27 novembre 2023, la Giunta regionale ha approvato l'affidamento alla Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. del servizio di supporto sia tecnico sia amministrativo ai responsabili dei progetti e dei procedimenti e di supporto tecnico alla progettazione e alla direzione lavori nell'ambito degli interventi previsti dalle LL.RR. 44/1989 e 67/1992 per gli anni 2024 e 2025,

TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente contratto di servizio definisce i compiti della Società, le reciproche obbligazioni fra Regione e la Società nonché gli obiettivi operativi in merito all'erogazione del servizio di supporto sia tecnico sia amministrativo ai responsabili dei progetti e dei procedimenti e di supporto tecnico alla progettazione e alla direzione lavori nell'ambito degli interventi previsti dalle LL.RR. 44/1989 e 67/1992.
2. I servizi di cui al precedente punto sono da intendersi quali servizi di supporto ai responsabili unici del progetto o del procedimento, nominati ai sensi del D.lgs. 36/2023 o della L. 241/1990, e di supporto ai progettisti e ai direttori lavori nell'ambito degli interventi inseriti nel piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 27 marzo 2023 e eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 - Caratteristiche del servizio

1. Il servizio di supporto comprende:
 - supporto amministrativo ai responsabili unici del procedimento o del progetto, nominati ai sensi della L. 241/1990 o del D.lgs. 36/2023 (n. 8 postazioni al mese);

- supporto tecnico ai responsabili unici del progetto, nominati ai sensi del D.lgs. 36/2023, nella fase di supervisione, coordinamento e verifica della progettazione, nella fase di supervisione e coordinamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza; supporto tecnico nella fase di progettazione; supporto tecnico nella fase di direzione lavori e supporto tecnico nella fase di rendicontazione dei lavori e collaudo (da un minimo di n. 10 ad un massimo di n. 12 postazioni al mese, come da proposta organizzativa della Società).
2. Il servizio dovrà essere reso, presso le strutture del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale e presso le aree di cantiere previste nei settori di competenza delle strutture del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.
 3. La Società dovrà organizzare e gestire le attività con i mezzi e il personale che risulteranno necessari, al fine di prestare il servizio a regola d'arte.
 4. La Società comunica al Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale il nominativo degli addetti assegnati al servizio ed ogni variazione che dovesse intervenire dopo ogni comunicazione.
 5. Gli orari e le coperture dei servizi sono definiti dalla Società in funzione della corretta esecuzione del contratto.
 6. La copertura dei servizi deve tenere conto degli orari di servizio degli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

Articolo 3 - Durata del contratto

1. La durata del presente contratto decorre dal 01.01.2024 al 31.12.2025.

Articolo 4 - Corrispettivo

1. Il prezzo per l'esecuzione del servizio è pari a netti Euro 1.368.852,46, IVA esclusa.

Articolo 5 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

1. Fa parte del presente contratto ed è materialmente allegata l'offerta della Società, di cui alla nota prot. n. 3553, acquisita agli atti con prot. n. 14782/RN, in data 7 novembre 2023.
2. Fanno parte del contratto stesso anche se non materialmente allegati:
 - a) il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 27 marzo 2023 e il piano allegato;
 - b) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) sottoscritto dal Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale e dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società.
 - c) la nomina della Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679.

Articolo 6 - Obblighi della Società

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività ad essa demandate la Società si atterrà a principi di efficienza, qualità, economicità e trasparenza.
2. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia; in particolare, la Società si impegna ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti e applicabili in relazione ai settori di attività interessati.
3. La Società è responsabile e impartisce le opportune direttive affinché il proprio personale adoperi ogni cura e cautela nell'uso delle risorse strumentali di cui al successivo articolo.
4. La Società impartisce le opportune direttive affinché il proprio personale collabori con il Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale e con le sue strutture organizzative "Foreste e

sentieristica”, “Sistemazioni montane”, “Flora e fauna” e “Corpo forestale della Valle d’Aosta” nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

5. La Società garantisce la formazione di base e l’aggiornamento continuo del proprio personale, considerati dalle politiche dell’Amministrazione quali strumenti per il miglioramento della qualità dei servizi e, in particolare, delle informazioni rese al pubblico.
6. Sotto un profilo più strettamente operativo la Società:
 - a) è responsabile verso l’Amministrazione del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell’operato e della disciplina dei propri dipendenti;
 - b) nella conduzione e gestione del servizio deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
 - c) prima della stipula del contratto dovrà consegnare all’Amministrazione regionale copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d’opera (RCO) a copertura di tutti i danni che la Società, suoi collaboratori o persone di cui la stessa debba rispondere possono provocare a terzi nello svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 aggregato annuo, compresa garanzia da danni subiti da incendio di cose della Regione dovute alla responsabilità del personale della Società;
 - d) deve rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente, all’assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale. La Società dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto in tale ambito anche dei contenuti del DUVRI facente parte del presente contratto. Stante la natura e l’oggetto del contratto, si precisa che il DUVRI relativo all’attività svolta all’interno dei luoghi di lavoro di proprietà Regionale non mette in evidenza ulteriori costi per rischi interferenti che non rientrino tra i rischi specifici della attività della Società o tra i costi di cui la Regione si fa carico direttamente;
 - e) deve dotare il proprio personale di un sistema di identificazione certa ed evidente (cartellino identificativo) come definiti dall’articolo 18 comma 1, lettera u) del D.lgs. 81/2008. I sistemi di identificazione (cartellino) dovranno rispondere ai requisiti di legge e comunque essere concordati con la Regione.

Articolo 7 - Obblighi della Regione

1. La Regione si obbliga a cooperare con la Società per agevolare l’espletamento del servizio, provvedendo in particolare ad assicurare alla Società quanto segue:
 - utilizzo dei locali e delle attrezzature informatiche esistenti nelle sedi di servizio, necessari per l’esecuzione del servizio relativo al presente contratto;
 - disponibilità di strumentazione e dotazioni hardware e software funzionali alle attività oggetto del presente contratto e di ogni altro bene o strumentazione materiale e tecnica o informativa di proprietà della Regione, o comunque nella sua disponibilità, che debba essere impiegata nella formazione e nell’erogazione dei servizi forniti dalla Società attraverso il proprio personale;
 - adeguata informazione sulle procedure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro messe in atto dal Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

Articolo 8 - Rapporti e comunicazioni

1. I rapporti tra la Regione e la Società saranno tenuti:
 - per la Regione, dal Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale o da un suo delegato, che sarà indicato formalmente alla Società;
 - per la Società, dal proprio Amministratore Unico e dal personale della Società che sarà formalmente indicato alla Regione.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - per la Regione:
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale - Loc. Amérique, 127/a - 11020 Quart
pec: risorse_naturali@pec.regione.vda.it
 - per la Società:
Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. – Via de Tillier, n. 3 - 11100 Aosta
pec: societaservizivdaspa@legalmail.it

Articolo 9 - Consegna

1. L'avvio alle prestazioni avverrà con un verbale di consegna, in cui saranno fornite alla Società tutte le istruzioni e le direttive necessarie alla corretta esecuzione del servizio.

Articolo 10 - Vigilanza

1. Anche al fine di consentire al Presidente della Regione di presentare la relazione annuale di cui all'articolo 7 della L.R. 44/2010, la Regione, per il tramite del Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale e dei Dirigenti delle Strutture subordinate del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale, controllerà che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto.
2. Al fine di consentire alla Regione i controlli di cui al comma 1, la Società si impegna a fornire al Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale o al suo incaricato, tutte le informazioni necessarie, tra cui almeno un report annuale sull'attuazione dei programmi di gestione.
3. Il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale o un suo incaricato potrà in qualsiasi momento eseguire visite e ispezioni presso i luoghi dove si svolgono le attività. In occasione delle visite e delle ispezioni, il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, o il suo incaricato, può acquisire tutti i dati e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto, nonché per vigilare sull'andamento gestionale e sulle scelte operative effettuate. Le visite e le ispezioni saranno effettuate in modo da non recare intralcio alle attività della Società.

Articolo 11 - Variazioni del contratto

1. Le modifiche nonché le varianti del contratto devono essere disposte dal Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società.

Articolo 12 - Verbale di esecuzione

1. Prima di ogni pagamento, il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, sentiti i dirigenti delle varie Strutture del Dipartimento, redigerà un verbale di regolare esecuzione in contraddittorio con la Società, certificando la regolarità della prestazione.

Articolo 13 - Verbale di verifica di conformità

1. A servizio ultimato, il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale certificherà, sentiti i Dirigenti delle strutture del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale,

tramite il verbale di verifica di conformità, che il servizio è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle prestazioni contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e prestazioni qualitative.

Articolo 14 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno corrisposti mediante stati di avanzamento mensili, previo accertamento della prestazione regolarmente effettuata da parte del Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, sentiti i Dirigenti delle strutture del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, tramite i verbali di esecuzione di cui al precedente articolo 12.
2. L'Amministrazione provvederà ad effettuare il pagamento entro 30 giorni consecutivi dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica.

Articolo 15 – Fatturazione elettronica

1. I pagamenti sono disposti su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 03.04.2013, n. 55 e del DL 24.04.2014, n. 66.
Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati:
Denominazione dell'Ente: Regione Autonoma Valle d'Aosta
Codice Univoco ufficio: 4QYJD1
Nome dell'ufficio: FE – Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
Il Dirigente responsabile della struttura che ha effettuato la spesa: Il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
Codice fiscale: 80002270074
Indirizzo: Località Amérique, 127/a - 11020 - Quart
Oggetto del contratto:

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, è tenuta ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto un c/c bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'amministrazione entro 7 giorni dall'accensione dello stesso unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.
2. La Società è tenuta ad effettuare i movimenti finanziari, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a rendere tracciabili i movimenti stessi. Qualora la Società effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, alla Società potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della legge n. 136/2010.

Articolo 17 - Responsabilità civile

1. La Società mantiene sollevata e indenne la Regione da qualsivoglia danno che possa derivare a terzi dall'espletamento delle attività oggetto del presente contratto. La Società provvederà, a tal fine, alla stipula di appositi contratti di copertura assicurativa, dettagliati al precedente articolo 6, punto 6, lettera c).

Articolo 18 - Inadempimento della Società

1. Nel caso in cui la Società, senza propria colpa a causa di un evento di forza maggiore imprevedibile e non superabile, si trovi nell'impossibilità di erogare in tutto o in parte il servizio, ne darà immediata comunicazione, indicando l'entità, la durata e le ragioni del mancato inadempimento. Per la durata del disservizio il corrispettivo del servizio sarà ridotto in

proporzione alla ridotta o mancata erogazione del servizio, senza applicazione di alcuna sanzione contrattuale.

2. Nel caso in cui la Società, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, si renda in qualunque modo e misura inadempiente rispetto alle obbligazioni del presente contratto, la Regione gliene farà debita contestazione scritta, invitandola a dare le proprie giustificazioni entro il termine di tre giorni, ovvero immediatamente, ove l'urgenza lo richieda. Se tali giustificazioni non siano date o accolte, la Regione comunicherà alla Società diffida ad adempiere nel termine consono alle circostanze, ovvero immediatamente, ove l'urgenza lo richieda.
3. La contestazione di inadempimenti non esonera la Società dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle oggetto di contestazione.

Articolo 19 - Inadempimento a seguito di diffida

1. Nel caso in cui la Società non adempia a seguito di diffida, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto, da dedurre dall'ammontare della liquidazione successiva.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Se la Società non adempie a seguito di diffida entro 30 giorni, la Regione procederà con la risoluzione del contratto.
2. Se il mancato adempimento a seguito di diffida pregiudica l'immagine stessa della Regione o provocare danni morali e materiali, la Regione può eseguire o far eseguire a terzi quanto necessario, con addebito della relativa spesa alla Società.
3. Non può peraltro domandarsi la risoluzione del presente contratto se prima non sia stato domandato l'adempimento, salvo che l'inadempimento sia tale da impedire anche la provvisoria prosecuzione del rapporto.

Articolo 21 - Risoluzione espressa

1. È possibile per la Regione avvalersi della clausola di risoluzione espressa al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi, con decadenza in ogni caso dall'affidamento del servizio e salvo il risarcimento del danno:
 - a) emanazione in danno della Società di provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023;
 - b) reiterate inadempienze alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) reiterato compimento di azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, D.lgs. 81/2008;
 - d) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti in applicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, L. 136/2010;
 - e) violazione dei patti in materia di cessione dei crediti relativi al corrispettivo del servizio;
 - f) commissione, accertata dall'autorità competente, di alcuno dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
 - g) emanazione in danno di soggetti riferibili alla Società di provvedimenti ai sensi del D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché recante nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
2. La Regione, per potersi avvalere della clausola di risoluzione espressa del presente contratto ha onere, ove l'adempimento sia ancora possibile e non vi ostino insuperabili ragioni di urgenza, di

notificare in via preventiva alla Società atto di diffida ad adempiere entro congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni.

Articolo 22 - Facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. È facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto qualora, in corso di esecuzione, venga stipulata una convenzione Consip a condizioni più vantaggiose e la Società non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tali da rispettare i limiti stabiliti dalla suddetta convenzione.

Articolo 23 - Cessione

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.
2. Il servizio non è suscettibile di sub-affidamento anche parziale.

Articolo 24 - Cessione del credito

1. La cessione di crediti, derivante dal presente contratto, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Regione. La Regione può rifiutare la cessione di crediti con comunicazione, da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Articolo 25 - Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi o in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Aosta.

Articolo 26 - Eventuale registrazione

1. Il contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione, tassa di bollo, registro, diritti di segreteria e per copia di atti o disegni, sono a carico della Società.

Articolo 27 - Imposta di bollo

1. Il valore dell'imposta di bollo che l'affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è pari a 250,00 euro. L'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuata tramite il modello F24 ELIDE seguendo le indicazioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 37/E.

Articolo 28 - Codice di comportamento

1. La Società deve prendere visione del Codice di comportamento pubblicato sul sito della Regione www.regione.vda.it e deve vigilare che il suo personale ne rispetti le disposizioni. Le gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dal codice di comportamento costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 29 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

2. La Società sarà designata responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, dei dati personali trattati in relazione alle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 30 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile e, in particolare, quelle relative all'appalto, artt. da 1665 a 1668.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente
(Renzo TESTOLIN)
documento firmato digitalmente

Per la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Michel LUBOZ)
documento firmato digitalmente

APPENDICE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SIA TECNICO SIA AMMINISTRATIVO AI RESPONSABILI DEI PROGETTI E DEI PROCEDIMENTI E DI SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE LL.RR. 44/1989 E 67/1992 PER GLI ANNI 2024 E 2025.

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile, la Società dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere, di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto, e in particolare quelle contenute negli articoli seguenti:

- Articolo 18 - Inadempimento della Società;
- Articolo 19 - Inadempimento a seguito di diffida;
- Articolo 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento;
- Articolo 21 - Risoluzione espressa;
- Articolo 22 - Facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione;
- Articolo 23 - Cessione;
- Articolo 24 - Cessione del credito;
- Articolo 25 - Controversie;
- Articolo 26 - Eventuale registrazione.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente
(Renzo TESTOLIN)
documento firmato digitalmente

Per la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Michel LUBOZ)
documento firmato digitalmente



Prot. n. 3553
Vs/rif

Aosta, 6 novembre 2023

**Spett.^{le} Ass.to Agricoltura e Risorse
naturali**

Dip.^{to} Risorse naturali e Corpo forestale

Loc. Amérique, 127/A
11020 Quart (AO)

TRASMISSIONE VIA PEC: risorse_naturali@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Proposta economica per il servizio di supporto sia tecnico sia amministrativo ai responsabili dei procedimenti e di supporto tecnico alla progettazione e alla direzione lavori nell'ambito degli interventi previsti dalle LL.RR. 44/1989 e 67/1992 per gli anni 2024 e 2025

Con riferimento alla Vs. nota prot. num. 14301 del 30 ottobre u.s., considerati il piano lavori allegato alla Vs. comunicazione e la stagionalità della prestazione, si propone il seguente servizio:

	Postazioni tecnici	Postazioni amministrativi
Gennaio	10	8
Febbraio	10	8
Marzo	10	8
Aprile	12	8
Maggio	12	8
Giugno	12	8
Luglio	12	8
Agosto	12	8
Settembre	12	8
Ottobre	12	8
Novembre	12	8
Dicembre	11	8

La proposta economica per l'intero servizio ammonta a € 1.368.852,46 (IVA esclusa).

Il corrispettivo sarà suddiviso in num. 24 fatture mensili di pari importo, emesse a fine periodo, con verifica del servizio eventualmente non reso.





Modalità di pagamento: 15 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)

(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: MICHEL LUBOZ

Data: 07/11/2023 09:45:41

